



# CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

\*\*\*\*\* \* \*\*\*\*

COMMISSIONE LEGISLATIVA

## **RIFORMA DELL' ORDINAMENTO DELLA PROFESSIONE DI AVVOCATO**

*bozza esaminata dal C.N.F. nella seduta  
amministrativa del 24 luglio 2008  
e discussa con i Presidenti dei C.O.A.  
il successivo 25 luglio*

-----

### SOMMARIO

#### **Titolo I**

##### **DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1. *(Disciplina dell'ordinamento della professione di avvocato)*
- Art. 2. *(Attività dell'avvocato)*
- Art. 3. *(Doveri e deontologia)*
- Art. 4. *(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari)*
- Art. 5. *(Segreto e discrezione professionali)*
- Art. 6. *(Prescrizioni per il domicilio)*
- Art. 7. *(Impegno solenne)*
- Art. 8. *(Titolo di avvocato, specializzazione e attestati di competenza)*
- Art. 9. *(Pubblicità e informazioni sull'esercizio della professione)*
- Art. 10. *(Formazione permanente)*
- Art. 11. *(Assicurazione per la responsabilità civile)*
- Art. 12. *(Tariffe professionali)*
- Art. 13. *(Sostituzioni e collaborazioni)*

#### **Titolo II**

##### **ALBI, ELENCHI E REGISTRI**

- Art. 14. *(Albi, elenchi e registri)*
- Art. 15. *(Iscrizione e cancellazione)*
- Art. 16. *(Incompatibilità)*
- Art. 17. *(Eccezioni alle norme sull'incompatibilità)*
- Art. 18. *(Sospensione dall'esercizio professionale)*
- Art. 19. *(Esercizio effettivo e continuativo)*
- Art. 20. *(Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori)*
- Art. 21. *(Avvocati degli enti pubblici)*

### **Titolo III**

#### **ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI**

##### Capo I

###### GLI ORDINI CIRCONDARIALI

Art. 22. *(Gli Ordini forensi)*

Art. 23. *(L'Ordine circondariale forense)*

Art. 24. *(Organi dell'Ordine circondariale)*

Art. 25. *(Le assemblee)*

Art. 26. *(Il Consiglio dell'ordine)*

Art. 27. *(Compiti e prerogative del Consiglio)*

Art. 28. *(Sportello per il cittadino)*

Art. 29. *(Il collegio dei revisori)*

Art. 30. *(Funzionamento dei Consigli dell'ordine per commissioni)*

Art. 31. *(Scioglimento del Consiglio)*

##### Capo II

###### Consiglio Nazionale Forense

Art. 32. *(Durate e composizione)*

Art. 33. *(Compiti e prerogative)*

Art. 34. *(Competenza giurisdizionale)*

Art. 35. *(Funzionamento)*

Art. 36. *(Eleggibilità e incompatibilità)*

### **Titolo IV**

#### **ACCESSO ALLA PROFESSIONE**

##### Capo I

###### RAPPORTI CON L'UNIVERSITA'

Art. 37. *(Corsi di laurea specialistici)*

Art. 38. *(Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza)*

Art. 39. *(Accordi tra università e ordini forensi)*

##### Capo II

###### CORSI DI FORMAZIONE

###### *Sezione I*

###### Disposizioni generali

Art. 40. *(Abilitazione alla professione)*

Art. 41. *(Norme comuni alle Scuole di specializzazione per le professioni legali e alle Scuole forensi)*

Art. 42. *(Le scuole forensi)*

Art. 43. *(L'accesso alle Scuole forensi)*

Art. 44. *(Organizzazione dei corsi)*

##### Capo III

###### IL TIROCINIO

Art. 45. *(Modalità di svolgimento del tirocinio)*

Art. 46. *(Abilitazione al patrocinio sostitutivo)*

Art. 47. *(Doveri dell'Avvocato)*

Art. 48. *(Cancellazione dal registro)*

Art. 49. *(Frequenza di uffici giudiziari)*

Art. 50. *(Certificato di compiuto tirocinio)*

Capo IV

L'ESAME DI ABILITAZIONE

Art. 51. *(Esame di abilitazione)*

Art. 52. *(Sede di esame)*

Art. 53. *(La Commissione esaminatrice)*

Capo V

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 54. *(Periodo transitorio)*

Art. 55. *(Esame per i praticanti non diplomati presso le Scuole)*

**Titolo V**

**IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

Art. 56. *(Esercizio dell'azione disciplinare)*

Art. 57. *(Consiglio Istruttore Distrettuale di disciplina)*

Art. 58. *(Procedimento disciplinare)*

Art. 59. *(Applicazione della sanzione disciplinare su richiesta)*

Art. 60. *(Prescrizione dell'azione disciplinare)*

Art. 61. *(Contenuto della decisione)*

Art. 62. *(Sanzioni)*

Art. 63. *(Rapporti con il processo penale)*

Art. 64. *(Riapertura del procedimento)*

Art. 65. *(Divieto di cancellazione)*

Art. 66. *(Sospensione cautelare)*

Art. 67. *(Impugnazioni)*

Art. 68. *(Esecuzione)*

**Titolo VI**

**DELEGA AL GOVERNO**

Art. 69. *(Delega al Governo per il Testo Unico)*

Art. 70. *(Disposizioni transitorie)*

## **Titolo I**

### **DISPOSIZIONI GENERALI**

#### Art. 1.

*(Disciplina dell'ordinamento della professione di avvocato)*

1. La professione di avvocato è disciplinata dalla presente legge nel rispetto dei principi costituzionali, e della normativa comunitaria.
2. L'avvocato è un libero professionista che opera con attività abituale e prevalente in piena libertà, autonomia, e indipendenza, per la tutela dei diritti e degli interessi della persona, in attuazione dei principi di cui agli articoli 4 e 35 della Costituzione, e dell'art. 15 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
3. L'avvocato, quale soggetto necessario e insostituibile per l'attuazione concreta della giustizia nella società e nell'esercizio della giurisdizione, ha la funzione indispensabile di garantire al cittadino l'effettività della tutela dei diritti in ogni sede.
4. In considerazione della specificità e rilevanza della funzione difensiva, l'ordinamento forense deve:
  - a) regolamentare l'esercizio della professione di avvocato onde garantire la tutela degli interessi generali sui quali incide;
  - b) valorizzare la rilevanza sociale ed economica della professione legale, favorendo la partecipazione dell'avvocatura all'organizzazione politica, sociale ed economica del paese, onde garantire in ogni sede la massima tutela dei diritti, delle libertà e della dignità della persona;
  - c) garantire l'indipendenza e l'autonomia degli avvocati, indispensabili garanzie dell'effettività della difesa e della tutela dei diritti;
  - d) tutelare l'affidamento della collettività e della clientela, assicurando correttezza nei comportamenti e qualità della prestazione professionale.
5. All'attuazione della presente legge si provvede mediante regolamenti, da emanarsi dal Consiglio nazionale forense, sentiti gli Ordini circondariali.

#### Art. 2.

*(Attività dell'avvocato)*

1. L'iscrizione ad un albo circondariale è condizione per l'esecuzione di tutte le prestazioni proprie della professione di avvocato.
2. Nell'esercizio delle loro funzioni, l'ordine forense e l'avvocato sono soggetti soltanto alla legge.
3. Sono attività esclusive dell'avvocato: la rappresentanza, l'assistenza e la difesa nei giudizi avanti a tutti gli organi giurisdizionali, negli arbitrati rituali e irrituali e nei procedimenti di fronte alle autorità amministrative indipendenti, e ad altre amministrazioni pubbliche, e nei procedimenti di mediazione e di conciliazione, salvo quanto previsto dalle leggi speciali per l'assistenza e la rappresentanza per la pubblica amministrazione.
4. Sono riservate in via generale agli avvocati e, nei limiti loro consentiti da particolari disposizioni di legge, agli iscritti in altri albi professionali, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa in procedimenti di natura amministrativa, tributaria, disciplinare.
5. È riservata, inoltre, agli avvocati in quanto necessaria ed insostituibile per assicurare al cittadino una tutela competente e qualificata, l'attività, svolta professionalmente, di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale in ogni campo del diritto, fatte salve le particolari competenze riconosciute dalla legge ad altri lavoratori per specifici settori del diritto.

#### Art. 3.

*(Doveri e deontologia)*

1. L'avvocato è tenuto a rispettare le leggi e il codice deontologico, a tutela dell'interesse pubblico al corretto esercizio della professione.
2. La professione forense deve essere esercitata con indipendenza, probità, dignità, decoro e diligenza tenendo conto del rilievo sociale della difesa e rispettando i principi della corretta e leale concorrenza.
3. La violazione dei doveri professionali costituisce illecito disciplinare.

#### Art. 4.

*(Associazioni e società tra avvocati e multidisciplinari)*

1. La professione forense può essere esercitata, oltre che a titolo individuale, anche in forma associativa o societaria, purché con responsabilità illimitata dei soci e degli associati, tutti necessariamente iscritti all'albo. Alle società si applicano le norme del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96; alle associazioni si applicano l'art. 1 della legge 23 novembre 1939 n. 815 e le norme della società semplice, in quanto compatibili.

2. Le associazioni e le società del comma 1 possono essere anche multidisciplinari, comprendendo, oltre agli iscritti all'albo forense, altri professionisti iscritti in albi, appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Nazionale Forense con regolamento.

3. In caso di società od associazioni multidisciplinari, esse possono comprendere nel loro oggetto l'esercizio di attività proprie della professione di avvocato solo se, e fin quando, vi sia tra i soci od associati almeno un avvocato iscritto all'albo.

4. Alle associazioni e società multidisciplinari si applicano, in quanto compatibili, le norme che regolano le associazioni e società tra avvocati indicate nel comma 1.

#### Art. 5.

##### *(Segreto professionale)*

1. L'assistito ha diritto alla rigorosa osservanza del segreto professionale da parte dell'avvocato nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale.

2. L'avvocato è inoltre tenuto all'osservanza del massimo riserbo verso i terzi in ordine agli affari in cui è stato chiamato a svolgere la sua opera.

3. L'avvocato è tenuto ad adoperarsi per far osservare gli obblighi di cui ai commi precedenti anche ai suoi collaboratori e dipendenti.

4. Gli avvocati, i loro collaboratori ed i dipendenti non possono essere obbligati a deporre nei giudizi di qualunque specie su ciò di cui siano venuti a conoscenza, nell'esercizio della professione o della attività di collaborazione, salvo quanto disposto nel codice di procedura penale.

#### Art. 6.

##### *(Prescrizioni per il domicilio)*

1. L'avvocato deve iscriversi nell'albo del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale. Ogni variazione deve essere tempestivamente comunicata per iscritto all'ordine.

2. L'avvocato che stabilisca uffici al di fuori del circondario del Tribunale ove ha domicilio professionale deve darne immediata comunicazione scritta sia all'ordine di iscrizione, sia all'ordine del luogo ove si trova l'ufficio.

3. Presso ogni ordine viene tenuto un elenco degli avvocati iscritti in altri albi che abbiano ufficio nel circondario ove ha sede l'Ordine.

4. La violazione degli obblighi prescritti nei commi 1 e 2 costituisce infrazione disciplinare.

#### Art. 7.

##### *(Impegno solenne)*

1. Per poter esercitare la professione, l'avvocato deve assumere dinanzi al Consiglio dell'ordine in pubblica seduta l'impegno di osservare i relativi doveri, secondo la formula: «Consapevole della dignità della professione forense e della sua funzione sociale, mi impegno solennemente ad osservare con lealtà, onore e diligenza i doveri della professione di avvocato».

#### Art. 8.

##### *(Titolo di avvocato, specializzazioni e attestati di competenza)*

1. L'uso del titolo di avvocato spetta esclusivamente a coloro che siano o siano stati iscritti ad un albo circondariale.

2. L'uso del titolo è vietato a chi sia stato radiato.

3. L'avvocato può indicare soltanto il titolo e l'eventuale abilitazione all'esercizio dinanzi alle giurisdizioni superiori o ai tribunali ecclesiastici; è peraltro consentita la indicazione dei settori dell'attività effettivamente svolta, nei limiti indicati dal codice deontologico.

4. È riconosciuta la possibilità per gli avvocati di ottenere il titolo di specialista, secondo modalità che verranno stabilite da apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense, sentiti gli Ordini circondariali.

5. Il regolamento contiene: a) l'elenco delle specializzazioni riconosciute, da aggiornarsi

almeno ogni tre anni; b) i percorsi formativi e professionali, di durata almeno biennale, necessari per il conseguimento dei titoli di specializzazione, e le condizioni per l'utilizzazione di questi ultimi; c) le prescrizioni organizzative destinate agli Ordini territoriali per l'organizzazione, anche unitamente ad altre istituzioni o associazioni forensi, enti pubblici, istituti di formazione o università, di scuole e corsi di specializzazione; d) le sanzioni per l'uso indebito dei titoli di specializzazione.

6. Il conseguimento del titolo di specialista non comporta riserva di attività professionale.

7. Gli avvocati docenti universitari in materie giuridiche e chi abbia conseguito titoli specialistici universitari possono indicare il relativo titolo accademico con le opportune specificazioni.

#### Art. 9.

##### *(Pubblicità e informazioni sull'esercizio della professione)*

1. È consentito all'avvocato dare informazioni sul modo di esercizio della professione, purché in maniera veritiera, non elogiativa, non ingannevole e non comparativa.

2. Il contenuto e la forma dell'informazione devono essere coerenti con la finalità della tutela dell'affidamento della collettività, nel rispetto dei principi del codice deontologico.

#### Art. 10.

##### *(Formazione permanente)*

1. L'avvocato ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale in conformità ad apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense. L'aggiornamento ha il fine di assicurare la qualità delle prestazioni professionali dell'avvocato e di contribuire al miglior esercizio della professione nell'interesse degli utenti.

2. L'attività di formazione svolta dagli Ordini territoriali, anche in cooperazione o convenzione con altri soggetti, non costituisce attività commerciale e non può avere fini di lucro.

3. Le Regioni, nell'ambito delle potestà ad esse attribuite dall'art. 117 della Costituzione, disciplinano l'attribuzione di fondi per l'organizzazione di scuole, corsi ed eventi di formazione professionale per avvocati

#### Art. 11.

##### *(Assicurazione per la responsabilità civile)*

1. L'avvocato o l'ente collettivo professionale deve stipulare polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall'esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori, di volta in volta ricevuti in deposito dai clienti. L'avvocato, se richiesto, deve rendere notizia al cliente degli estremi della propria polizza assicurativa.

2. I massimali dovranno essere adeguati alla natura degli incarichi e delle conseguenti possibili responsabilità.

3. Degli estremi della polizza assicurativa e di ogni sua successiva variazione deve essere data comunicazione, se richiesta, al Consiglio dell'ordine.

4. La mancata osservanza di quanto previsto nel presente articolo costituisce illecito disciplinare.

5. Per i praticanti e per gli avvocati nei primi tre anni di esercizio professionale, il costo dell'assicurazione può essere rimborsato dalla Regione.

6. Le condizioni generali delle polizze possono essere negoziate, per i propri iscritti, da Ordini territoriali, associazioni ed enti previdenziali forensi.

#### Art. 12.

##### *(Tariffe professionali)*

1. Criterio principale per la determinazione del compenso professionale è quello dell'accordo tra cliente e avvocato.

2. Per ogni incarico professionale, l'avvocato ha diritto ad una giusta retribuzione e al rimborso delle spese generali e particolari, ai sensi dell'articolo 36 Cost., e dell'art. 2233 del codice civile. L'avvocato può prestare la sua attività gratuitamente per giustificati motivi di carattere sociale o familiare. Sono fatte salve le norme per le difese d'ufficio e per il patrocinio dei non abbienti.

3. Le tariffe professionali sono approvate ogni due anni con decreto del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio di Stato. La proposta è formulata dal Consiglio Nazionale Forense.
4. Le tariffe indicano gli onorari minimi e massimi e sono articolate in relazione al tipo di prestazione e al valore della pratica.
5. Gli onorari minimi e massimi sono sempre vincolanti, tranne che nelle ipotesi disciplinate dalle tariffe, e devono essere individuati garantendo che gli stessi perseguano l'obiettivo di tutela dei consumatori ed il buon andamento dell'amministrazione della giustizia.
6. E' consentito che venga concordato tra avvocato e cliente un compenso ulteriore rispetto a quello tariffario per il caso di esito positivo della controversia, entro limiti massimi specificati nelle tariffe.
7. Sono nulli gli accordi che prevedano la cessione all'avvocato, in tutto o in parte, del bene oggetto della controversia o che attribuiscono all'avvocato una quota del risultato della controversia.
8. Quando un giudizio viene definito mediante accordi presi in qualsiasi forma, le parti sono solidalmente tenute al pagamento dei compensi e dei rimborsi delle spese a tutti gli avvocati costituiti.

Art. 13.

*(Sostituzioni e collaborazioni)*

1. Gli avvocati possono farsi sostituire in giudizio da altro avvocato con delega scritta.
2. L'avvocato, che si fa sostituire o coadiuvare da altri avvocati o praticanti, rimane personalmente responsabile verso i clienti.
3. L'avvocato può nominare stabilmente uno o più sostituti presso ogni ufficio giudiziario, depositando la nomina presso l'ordine di appartenenza.

**Titolo II**

**ALBI, ELENCHI E REGISTRI**

Art. 14.

*(Albi, elenchi e registri)*

1. I. Presso ciascun Consiglio dell'Ordine sono istituiti:
  - a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione;
  - b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici e dei professori universitari a tempo pieno;
  - c) il registro dei praticanti;
  - d) il registro degli avvocati stabiliti, che abbiano il domicilio professionale nel circondario;
  - e) ogni altro albo o registro previsto dalla legge.
2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti in materia dei Consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Consiglio nazionale forense.
3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico, e sono pubblicati nel sito internet dell'Ordine. Almeno ogni due anni, essi devono essere pubblicati a stampa ed una copia deve essere inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le Corti d'appello, ai presidenti dei Tribunali del distretto, al Consiglio nazionale forense, agli altri Ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza forense.
4. Entro il mese di marzo di ogni anno il Consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al Consiglio nazionale forense gli albi e gli elenchi custoditi, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Entro il mese di giugno di ogni anno il Consiglio nazionale forense redige, sulla base dei dati ricevuti dai Consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.
6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinati con regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense.

Art. 15.

*(Iscrizione e cancellazione)*

1. Costituiscono requisiti per l'iscrizione all'albo:
  - a) avere superato l'esame di abilitazione;
  - b) avere il domicilio professionale nel circondario del tribunale ove ha sede il Consiglio dell'Ordine;
  - c) godere del pieno esercizio dei diritti civili, e non essere stato dichiarato fallito, salvo aver ottenuto la esdebitazione;
  - d) non trovarsi in una delle condizioni di incompatibilità di cui all'articolo 17;
  - e) non essere sottoposto ad esecuzione di pene detentive, di misure cautelari o interdittive;
  - f) essere di condotta irreprensibile; il relativo accertamento è compiuto dal Consiglio dell'ordine, osservate le norme dei procedimenti disciplinari, in quanto applicabili;
2. È consentita l'iscrizione ad un solo albo circondariale.
3. L'avvocato, che abbia superato l'esame di abilitazione e non si sia iscritto all'albo nei cinque anni successivi, o sia rimasto cancellato per qualsiasi motivo per più di cinque anni, può essere iscritto, o reiscritto, subordinatamente alla verifica della idoneità professionale nelle forme da stabilirsi con regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense.
4. La domanda di iscrizione è rivolta al Consiglio dell'ordine del circondario nel quale il richiedente intende stabilire il proprio domicilio professionale e deve essere corredata dai documenti comprovanti il possesso di tutti i requisiti richiesti.
5. Il Consiglio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, provvede alla iscrizione entro il termine di tre mesi dalla domanda. Il rigetto della domanda può essere deliberato solo dopo aver sentito il richiedente.
8. Gli iscritti in albi, elenchi e registri devono comunicare al Consiglio dell'ordine ogni variazione dei dati di iscrizione con la massima sollecitudine.
9. La cancellazione dagli albi, elenchi e registri è deliberata dal Consiglio dell'ordine:
  - a) a richiesta dell'interessato;
  - b) quando viene meno uno dei requisiti indicati nel presente articolo;
  - c) quando viene accertata la mancanza del requisito dell'esercizio continuativo della professione ai sensi dell'articolo 20;
  - d) in caso di radiazione.
  - e) per gli avvocati di enti pubblici, di cui all'art. 22, quando sia cessata l'appartenenza all'ufficio legale dell'Ente.

Per la cancellazione dal registro dei praticanti, si applica l'art. 48.

10. Nei casi in cui sia rilevata la mancanza di uno dei requisiti necessari per l'iscrizione, il Consiglio, prima di deliberare la cancellazione, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento invita l'iscritto a presentare eventuali osservazioni entro un termine non inferiore a venti giorni. L'iscritto può chiedere di essere ascoltato personalmente. Il Consiglio comunica immediatamente al Consiglio nazionale forense la cancellazione.

11. Qualora il Consiglio non abbia provveduto alla iscrizione nel termine prescritto o abbia rigettato la domanda oppure abbia disposto per qualsiasi motivo la cancellazione, l'interessato può proporre ricorso al Consiglio nazionale forense ai sensi dell'art. 70. il ricorso contro la cancellazione ha effetto sospensivo e il Consiglio nazionale forense può provvedere in via sostitutiva. la sentenza del Consiglio nazionale forense è immediatamente esecutiva.

Art. 16.

*(Incompatibilità)*

1. La professione di avvocato è incompatibile:
  - a) con qualsiasi altra attività di lavoro autonomo svolta continuativamente o professionalmente, escluse quelle di carattere scientifico, letterario, artistico e culturale; è consentita l'iscrizione nell'albo dei dottori commercialisti e dei consulenti del lavoro, nell'elenco dei pubblicisti e nel registro dei revisori contabili;
  - b) con l'esercizio di qualsiasi attività di impresa, svolta in nome proprio o in nome o per conto altrui, compresi gli appalti di pubblici servizi; è fatta salva la possibilità di svolgere le funzioni di gestione e vigilanza nelle procedure concorsuali o relative a crisi di impresa comunque denominate;
  - c) con la qualità di socio illimitatamente responsabile, con poteri di gestione, o di

amministratore di società di persone, in qualunque forma costituite, esercenti effettivamente attività commerciale, nonché di amministratore unico o delegato di società di capitali esercenti attività commerciale, e inoltre di presidente o di consigliere d'amministrazione di dette società, con poteri di gestione; l'incompatibilità non sussiste se l'oggetto dell'attività della società è limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, senza fine di lucro;

d) con la qualità di imprenditore agricolo professionale;

e) con la qualità di ministro di qualsiasi culto;

f) con qualsiasi attività di lavoro subordinato, pubblico o privato, anche se con orario di lavoro limitato.

#### Art. 17.

##### *(Eccezioni alle norme sull'incompatibilità)*

1. In deroga a quanto stabilito nell'articolo 16, l'esercizio della professione di avvocato è compatibile con l'insegnamento o la ricerca in materie giuridiche nell'università e nelle scuole secondarie pubbliche o private parificate.
2. I docenti e i ricercatori universitari a tempo pieno possono esercitare l'attività professionale nei limiti consentiti dall'ordinamento universitario. Per questo limitato esercizio professionale, essi devono essere iscritti nell'elenco speciale, annesso all'albo ordinario.
3. È fatta salva l'iscrizione nell'elenco speciale per gli avvocati che esercitano attività legale per conto degli enti pubblici con le limitate facoltà disciplinate dall'art. 21.

#### Art. 18.

##### *(Sospensione dall'esercizio professionale)*

1. È sospeso dall'esercizio professionale durante il periodo della carica l'avvocato nominato Presidente della Repubblica, Presidente della Camera dei deputati, Presidente del Senato, Presidente del Consiglio dei ministri, Ministro, Viceministro o Sottosegretario di Stato, presidente di giunta regionale e assessore regionale, membro della Corte costituzionale, membro del Consiglio superiore della magistratura, commissario straordinario governativo, componente di una autorità indipendente, presidente di provincia e assessore provinciale di provincia con più di trecentomila di abitanti, sindaco o assessore comunale di comune con più di centomila abitanti.
2. Della sospensione è fatta annotazione dell'albo.

#### Art. 19.

##### *(Esercizio effettivo e continuativo e revisione degli albi, degli elenchi e dei registri)*

1. La permanenza dell'iscrizione all'albo è subordinata all'esercizio della professione in modo effettivo e continuativo. Le modalità di accertamento dell'esercizio effettivo e continuativo, nonché le eventuali eccezioni, e le modalità per la reinscrizione sono disciplinate con regolamento del Consiglio nazionale forense, sentita la Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.
2. Il Consiglio dell'ordine, almeno ogni anno, compie le verifiche necessarie anche mediante richiesta di informazione agli uffici finanziari e all'ente previdenziale.
3. Con la stessa periodicità, il Consiglio dell'ordine esegue la revisione degli albi, degli elenchi e dei registri, per verificare se permangano i requisiti per la iscrizione, e provvede di conseguenza. Della revisione e dei suoi risultati è data notizia al Consiglio nazionale forense.
4. La mancanza della continuità ed effettività dell'esercizio professionale comporta la cancellazione dall'albo, con l'applicazione dell'art. 15, commi 10 e 11.
5. Qualora il Consiglio dell'ordine non provveda alla revisione periodica dell'esercizio effettivo e continuativo o compia la revisione con numerose e gravi omissioni, il Consiglio nazionale forense nomina uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti in altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal Consiglio Nazionale Forense. Spese e indennità sono a carico del Consiglio dell'ordine inadempiente.

#### Art. 20

##### *(Albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori)*

1. L'iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori può essere richiesta al Consiglio Nazionale Forense da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale e abbia superato l'esame disciplinato dalla legge 28 maggio 1936, n. 1003, e dal R.D. 9 luglio 1936, n. 1482 e successive modificazioni, al quale sono ammessi gli avvocati iscritti all'albo da almeno cinque anni. A modificazione di quanto prescritto nell'art. 4 della suddetta legge, sono dichiarati idonei i candidati che, in ciascuna prova, abbiano ottenuto una votazione non inferiore a sei e una media, tra tutte le prove, non inferiore a sette; oppure lodevolmente e proficuamente frequentato la Scuola superiore dell'Avvocatura presso il Consiglio nazionale forense, istituita e disciplinata con regolamento del Consiglio nazionale forense. Il regolamento può prevedere specifici criteri e modalità di selezione per l'accesso e per la verifica finale di idoneità.

2. La conservazione della iscrizione all'albo speciale è condizionata alla permanenza della iscrizione nell'albo circondariale e all'esercizio effettivo del patrocinio dinanzi alle giurisdizioni superiori, accertato dal Consiglio Nazionale Forense, con regolamento approvato ai sensi dell'art. 1, comma 5, nel quale deve essere tenuto conto di un periodo pluriennale. Per la cancellazione si applica l'art. 15, commi 10 e 11.

#### Art. 21.

##### *(Avvocati degli enti pubblici)*

1. Gli avvocati degli uffici legali specificatamente istituiti presso gli enti pubblici, anche se trasformati in società per azioni, sino a quando siano partecipati soltanto da enti pubblici, i quali si occupino, con autonomia e indipendenza, esclusivamente della trattazione degli affari legali dell'ente, sono iscritti in un elenco speciale annesso all'albo. L'iscrizione nell'elenco è obbligatoria per compiere le prestazioni elencate nell'art. 2. Nel contratto di lavoro, deve essere garantita l'autonomia e l'indipendenza di giudizio intellettuale e tecnica dell'avvocato.

2. Per l'iscrizione nell'elenco gli interessati devono presentare la deliberazione dell'ente dalla quale risulti la stabile costituzione di un ufficio legale con specifica ed esclusiva attribuzione della trattazione e degli affari dell'ente stesso e l'appartenenza a tale ufficio del professionista incaricato in forma esclusiva di tali funzioni.

3. Gli avvocati iscritti nell'elenco sono sottoposti al potere disciplinare del Consiglio dell'ordine.

### **Titolo III**

## **ORGANI E FUNZIONI DEGLI ORDINI FORENSI**

#### Capo I

### L'ORDINE FORENSE E GLI ORDINI CIRCONDARIALI

#### Art. 22.

##### *(L'Ordine forense)*

1. Gli iscritti negli albi degli avvocati costituiscono l'Ordine forense.
2. L'Ordine forense si articola nel Consiglio nazionale forense e nei Consigli degli Ordini circondariali<sup>1</sup>.
3. Il Consiglio nazionale forense e gli Ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo istituiti per garantire il rispetto dei principi previsti dalla presente legge, e delle regole deontologiche. Essi hanno prevalente finalità di tutela della utenza e degli interessi pubblici connessi all'esercizio della professione e al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale. Essi sono dotati di autonomia patrimoniale, finanziaria, determinano la propria organizzazione con appositi regolamenti, nel rispetto delle disposizioni di legge e sono soggetti esclusivamente alla vigilanza del ministro della Giustizia.
4. Ad essi non si applicano le disposizioni della legge 21 marzo 1958, n. 259, l'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e la legge 14 gennaio 1994, n. 20.

---

<sup>1</sup> Disposizione pressoché identica è contenuta nell'attuale ordinamento della professione di dottore commercialista (art. 6, D. lgs. n. 139 del 2005)

Art. 23.

*(L'Ordine circondariale forense)*

1. Presso ciascun tribunale è costituito l'Ordine degli avvocati, al quale sono iscritti tutti gli avvocati aventi il domicilio professionale nel circondario.
2. Gli iscritti aventi titolo eleggono i componenti del Consiglio dell'ordine e del collegio dei revisori dei conti, con le modalità stabilite dall'art. 29 e dal regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense.

Art. 24.

*(Organi dell'ordine circondariale)*

1. Sono organi dell'ordine circondariale:
  - a) l'assemblea degli iscritti;
  - b) il Consiglio;
  - c) il presidente;
  - d) il segretario;
  - e) il tesoriere;
  - f) il collegio dei revisori.
2. Il presidente rappresenta l'ordine circondariale.

Art. 25.

*(Le assemblee)*

1. L'assemblea è costituita dagli iscritti all'albo ed agli elenchi speciali. Essa elegge i componenti del consiglio e del collegio dei revisori dei conti; approva il bilancio consuntivo e quello preventivo; esprime il parere sugli argomenti sottoposti ad essa dal consiglio; esercita ogni altra funzione attribuita dall'ordinamento professionale.
2. Le assemblee, previa delibera del Consiglio, sono convocate dal presidente o, in caso di suo impedimento, dal vicepresidente, o dal consigliere più anziano per iscrizione.
3. Le regole per il funzionamento dell'assemblea e per la convocazione, nonché per l'assunzione delle relative delibere sono stabilite da apposito regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense.
4. L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione dei bilanci, consuntivo e preventivo; quella per la elezione del Consiglio e dei revisori dei conti deve svolgersi, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza.
5. Il Consiglio delibera altresì la convocazione dell'assemblea ogni qualvolta lo ritenga necessario o qualora ne faccia richiesta almeno la metà dei suoi componenti o almeno un decimo degli iscritti nell'albo oppure almeno duecento iscritti negli ordini con più di duemila iscritti.

Art. 26.

*(Il Consiglio dell'ordine)*

1. Il Consiglio ha sede presso il tribunale ed è composto:
  - a) da cinque membri, qualora l'ordine conti fino a cento iscritti;
  - b) da sette membri, qualora l'ordine conti fino a duecento iscritti;
  - c) da nove membri, qualora l'ordine conti fino a cinquecento iscritti;
  - d) da undici membri, qualora l'ordine conti fino a mille iscritti;
  - e) da quindici membri qualora l'ordine conti a millecinquecento iscritti;
  - f) da ventuno membri, qualora l'ordine conti fino a cinquemila iscritti;
  - g) da venticinque membri, qualora l'ordine conti oltre cinquemila iscritti.
2. I componenti del Consiglio sono eletti dagli iscritti con voto segreto. Hanno diritto al voto tutti coloro che risultano iscritti negli albi e negli elenchi dei dipendenti degli Enti pubblici e dei docenti universitari a tempo pieno e nell'elenco degli avvocati stabiliti, il giorno antecedente l'inizio delle operazioni elettorali. Sono esclusi dal diritto di voto gli avvocati sospesi dall'esercizio della professione.
3. Ciascun elettore può indicare sulla scheda un numero di voti non superiore ai due terzi dei consiglieri da eleggere, arrotondati per difetto.
4. Sono eleggibili gli iscritti che hanno diritto di voto e che abbiano un'anzianità di iscrizione non inferiore a cinque anni, che non abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, una condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave

dell'avvertimento.

5. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano per iscrizione; i consiglieri non possono essere eletti consecutivamente più di due volte. Non sono considerate le elezioni fatte nel corso di un mandato del Consiglio, se l'incarico è durato meno di un anno.

6. In caso di morte, dimissioni, decadenza, impedimento permanente per qualsiasi causa, di uno o più consiglieri, subentrerà il primo dei non eletti; in caso di parità di voti, subentrerà il più anziano per iscrizione; il Consiglio, preso atto, provvede all'integrazione improrogabilmente nei trenta giorni successivi al verificarsi dell'evento.

9. Il Consiglio dura in carica un triennio e scade il 31 dicembre del terzo anno. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.

10. L'intero Consiglio decade se cessa dalla carica oltre la metà dei suoi componenti.

11. Il Consiglio elegge il presidente, il segretario e il tesoriere. Nei consigli con almeno quindici componenti, il Consiglio può eleggere fino a due vicepresidenti e un vice-segretario. A ciascuna carica è eletto il consigliere che ha ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti è eletto presidente o vicepresidente, segretario o tesoriere il più anziano per iscrizione all'albo.

12. La carica di consigliere è incompatibile con quella di consigliere nazionale, di componente dei vari organi della Cassa nazionale di previdenza forense e di componente delle Commissioni d'esame di abilitazione. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

13. Per la validità delle riunioni del consiglio, è necessaria la partecipazione della maggioranza dei membri. Per la validità delle deliberazioni è richiesta la maggioranza assoluta di voti dei presenti.

14. Contro i risultati delle elezioni per il rinnovo del Consiglio dell'ordine ciascun avvocato iscritto nell'albo può proporre reclamo al Consiglio nazionale forense entro dieci giorni dalla proclamazione.

#### Art. 27.

##### *(Compiti e prerogative del Consiglio)*

###### 1. Il Consiglio:

a) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello circondariale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti, provvede alla tenuta degli albi, degli elenchi e dei registri;

b) approva i regolamenti interni; i regolamenti in materie non disciplinate dal Consiglio nazionale forense e quelli previsti come integrazione ad essi;

c) sovrintende al corretto ed efficace esercizio del tirocinio forense, istituisce ed organizza le scuole forensi, promuove e favorisce le iniziative atte a rendere proficuo il tirocinio, cura la tenuta del registro dei praticanti, annotando la abilitazione al patrocinio sostitutivo, rilascia il certificato di compiuta pratica;

d) organizza e promuove l'organizzazione di eventi formativi ai fini dell'adempimento dell'obbligo di formazione permanente in capo agli iscritti

e) vigila sulla condotta degli iscritti e deve denunciare al consiglio distrettuale di disciplina ogni violazione di norme deontologiche, di cui sia venuto a conoscenza; elegge i componenti della commissione distrettuale di disciplina in conformità a quanto stabilito nel comma 2 dell'art. 63;

f) esegue il controllo della continuità ed effettività dell'esercizio professionale;

g) tutela l'indipendenza e il decoro professionale e promuove iniziative atte ad elevare la cultura e la professionalità degli iscritti e a renderli più consapevoli dei loro doveri;

h) svolge i compiti indicati nell'articolo 10 per controllare la formazione permanente degli avvocati;

i) dà pareri sulla liquidazione dei compensi spettanti agli iscritti;

l) nel caso di morte o di perdurante impedimento di un iscritto, a richiesta ed a spese di chi vi ha interesse, adotta i provvedimenti opportuni per la consegna degli atti e dei documenti;

m) può costituire camere arbitrali, di conciliazione e di risoluzione alternativa delle controversie, secondo quanto stabilito da apposito regolamento adottato dal Consiglio

nazionale forense;

n) interviene, su richiesta anche di una sola delle parti, nelle contestazioni insorte tra gli iscritti o tra costoro ed i clienti in dipendenza dell'esercizio professionale, adoperandosi per comporle; degli accordi sui compensi va redatto verbale che, depositato presso la cancelleria del Tribunale che ne rilascia copia, ha valore di titolo esecutivo con l'apposizione della prescritta formula

o) svolge tutte le altre funzioni ad esso attribuite dalla legge e dai regolamenti.

2. La gestione finanziaria e l'amministrazione dei beni dell'ordine spettano al Consiglio, che provvede annualmente a sottoporre all'assemblea ordinaria il conto consuntivo e il bilancio preventivo, redatti secondo regole di contabilità conformi alle prescrizioni del regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense, ai sensi dell'art. 1, comma 3, che devono garantire l'economicità della gestione.

3. Per provvedere alle spese di gestione e a tutte le attività indicate in questo articolo, il Consiglio è autorizzato:

a) a fissare e riscuotere un contributo annuale da tutti gli iscritti di ciascun albo, elenco o registro;

b) a fissare contributi per l'iscrizione negli albi, negli elenchi, nei registri, per il rilascio di certificati, copie e tessere e per i pareri sui compensi.

4. Il Consiglio deve provvedere alla riscossione dei contributi di cui alla lettera a) del comma 3 e di quelli dovuti al Consiglio nazionale forense, anche ai sensi della legge sulla riscossione delle imposte dirette, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 15 maggio 1963, n. 858, mediante iscrizione a ruolo dei contributi dovuti per l'anno di competenza.

5. Coloro che non versano nei termini stabiliti il contributo annuale fissato sono sospesi, previa contestazione e convocazione, dal Consiglio dell'ordine con provvedimento non avente natura disciplinare. La sospensione è efficace fino a quando non sia stato provveduto al pagamento.

#### Art. 28

##### *(Sportello per il cittadino)*

1. Ciascun Consiglio dell'Ordine degli Avvocati istituisce lo Sportello per il Cittadino volto a fornire informazioni e orientamento ai cittadini per la fruizione delle prestazioni professionali di Avvocato e per l'accesso alla Giustizia.

2. L'accesso allo Sportello per il Cittadino è gratuito.

3. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo Sportello.

4. Per favorire l'accesso allo sportello il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati potrà stipulare opportuni protocolli con Enti pubblici territoriali, con le Camere di Commercio e con le Associazioni di Cittadini e Consumatori.

5. Lo sportello per i cittadini fornisce altresì alle persone che si trovino in condizioni di disagio economico, che siano residenti nel circondario del Tribunale ove ha sede l'Ordine degli Avvocati, pareri orali in fase precontenziosa.

L'accesso allo Sportello per le persone in condizioni di disagio economico è gratuito ed è riservato alle persone che, in relazione alle fattispecie per le quali chiedono di accedere allo Sportello, si trovino nelle condizioni di reddito idonee a fruire del beneficio del patrocinio a spese dello Stato ai sensi di Legge.

6. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati determina con proprio regolamento le modalità per l'accesso allo Sportello e per l'accertamento del requisito di reddito per l'accesso medesimo.

#### Art. 29.

##### *(Il collegio dei revisori)*

1. Il collegio dei revisori è composto da tre membri effettivi ed un supplente eletti dagli iscritti con le modalità previste da regolamento approvato dal Consiglio nazionale forense ai sensi dell'art. 1, comma 5, e scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili, anche se non avvocati.

2. Per gli ordini con meno di cinquecento iscritti la funzione è svolta da un revisore unico.
3. I revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per non più di due volte consecutive.
4. Il collegio verifica la regolarità della gestione patrimoniale riferendo annualmente all'assemblea.

Art. 30.

*(Funzionamento dei Consigli dell'ordine per commissioni)*

1. I Consigli dell'ordine, composti da nove o più membri, possono svolgere la propria attività mediante commissioni di lavoro composte da almeno tre membri, che devono essere tutti presenti ad ogni riunione per la validità delle deliberazioni. Alle commissioni viene conferita delega per determinate attività e deliberazioni. Contro i provvedimenti delle commissioni, può essere proposto da ogni interessato reclamo al Consiglio in seduta generale.
2. Il funzionamento delle Commissioni è disciplinato dal regolamento di cui all'art. 27, comma 1, lett. b.

Art. 31.

*(Scioglimento del Consiglio)*

1. Il Consiglio è sciolto:
  - a) se non è in grado di funzionare regolarmente;
  - b) se non adempie agli obblighi prescritti dalla legge;
  - c) se ricorrono altri gravi motivi di rilevante interesse pubblico.
2. Lo scioglimento del Consiglio e la nomina del commissario di cui al comma 3 sono disposti con decreto del Ministro della giustizia, su proposta del Consiglio nazionale forense, previa diffida.
2. In caso di scioglimento, le funzioni del Consiglio sono esercitate da un commissario straordinario, scelto tra gli avvocati con oltre venti anni di anzianità, il quale, improrogabilmente entro centoventi giorni dalla data di scioglimento convoca l'assemblea per le elezioni in sostituzione.
3. Il commissario, per essere coadiuvato nell'esercizio delle sue funzioni, può nominare un comitato di non più di sei componenti, scelti tra gli iscritti all'albo, di cui uno con funzioni di segretario.

Capo II

Consiglio Nazionale Forense

Art. 32.

*(Durata e composizione)*

1. Il Consiglio nazionale forense ha sede presso il Ministero della giustizia, dura in carica quattro anni; i suoi componenti non possono essere eletti consecutivamente più di due volte. Il Consiglio uscente resta in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'insediamento del Consiglio neoeletto.
2. Il Consiglio nazionale forense è composto da avvocati aventi i requisiti di cui all'articolo 38, eletti dalle assemblee distrettuali formate dai consiglieri degli Ordini circondariali, in numero di un rappresentante per ciascun distretto di Corte d'appello. Il voto è espresso per un solo candidato; risulta eletto chi abbia riportato il maggior numero di voti. Le elezioni per la nomina dei componenti del Consiglio nazionale forense devono svolgersi almeno un mese prima della scadenza del Consiglio in carica. La proclamazione dei risultati delle elezioni è fatta dal Consiglio in carica, il quale cessa dalle sue funzioni alla prima riunione del nuovo Consiglio convocata dal presidente in carica.
3. A ciascun Consiglio spetta un voto per ogni cento iscritti o frazione di cento fino a duecento iscritti, ed un voto ogni duecento iscritti fino a seicento iscritti ed un voto ogni trecento iscritti da seicento iscritti ed oltre. In caso di parità di voti è preferito il candidato più anziano per iscrizione nell'albo, e tra coloro che abbiano eguale

anzianità di iscrizione, il maggiore di età.

4. Il Consiglio nazionale forense elegge il presidente, tre vicepresidenti, il segretario ed il tesoriere, che, formano il Consiglio di presidenza; nomina inoltre i componenti delle commissioni, del collegio dei revisori dei conti e degli altri organi previsti dal regolamento.

#### Art. 33.

##### *(Compiti e prerogative)*

1. Il Consiglio nazionale forense:

- a) ha la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale e promuove i rapporti con le istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti;
- b) adotta i regolamenti per l'attuazione dell'ordinamento professionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, e i regolamenti interni per il suo funzionamento;
- c) esercita la giurisdizione, in conformità all'articolo 34;
- d) emana e aggiorna periodicamente il codice deontologico;
- e) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori e redige l'elenco nazionale degli avvocati ai sensi dell'art. 15;
- f) coordina l'attività dei Consigli circondariali, fornendo indirizzi per la loro attività;
- g) propone ogni due anni al Ministro della giustizia le tariffe professionali;
- i) collabora con i Consigli dell'ordine circondariali alla conservazione e alla tutela dell'indipendenza e del decoro professionale;
- j) provvede agli adempimenti previsti dagli articoli 38 e 39 per i rapporti con le università e dagli articoli 50 e 51 per quanto attiene ai corsi integrativi di formazione professionale;
- k) esprime pareri in merito alla previdenza forense;
- l) approva i conti consuntivi e i bilanci preventivi delle proprie gestioni;
- m) adotta il regolamento in materia di specializzazioni ai sensi dell'articolo 8, comma 4;
- n) propone al Ministro di giustizia di sciogliere i Consigli dell'ordine circondariali quando sussistano le condizioni previste nell'art. 31;
- o) cura, anche a mezzo di bollettini e altre pubblicazioni, l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti d'interesse dell'avvocatura;
- p) esprime, su richiesta del Ministro della giustizia, pareri su proposte e disegni di legge che, anche indirettamente, interessino la professione forense, e l'amministrazione della giustizia;
- q) istituisce e disciplina con apposito regolamento l'osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione, che raccoglie dati ed elabora studi e proposte diretti a favorire una più efficiente amministrazione delle funzioni giurisdizionali;
- r) designa rappresentanti di categoria presso commissioni ed organi nazionali o internazionali;
- s) esprime pareri richiesti dalle pubbliche amministrazioni;
- t) convoca il Congresso nazionale forense, che tratta temi di particolare rilievo di carattere giuridico e temi inerenti la professione di avvocato, favorendo iniziative che interessino l'avvocatura e il collegamento tra tutte le istituzioni e le associazioni forensi;
- u) svolge ogni altra funzione ad esso attribuita dalla legge e dai regolamenti

2. Nei limiti necessari per coprire le spese della sua gestione, il Consiglio è autorizzato:

- a) a determinare la misura del contributo annuale dovuto da tutti gli iscritti negli albi ed elenchi;
- b) a stabilire diritti per il rilascio di certificati e copie.

3. La riscossione del contributo annuale è compiuta dagli ordini circondariali, secondo quanto previsto da apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense.

#### Art. 34.

##### *(Competenza giurisdizionale)*

- 1. Il Consiglio nazionale forense decide sui ricorsi avverso i provvedimenti disciplinari nonché in materia di albi, elenchi e registri e rilascio di certificato di compiuta pratica; decide sui ricorsi relativi alle elezioni dei Consigli dell'ordine; risolve i conflitti di

competenza tra Ordini circondariali; esercita le funzioni disciplinari nei confronti dei propri componenti.

2. Le udienze del Consiglio nazionale forense sono pubbliche; ad esse partecipa con funzioni di PM un magistrato, con grado non inferiore a consigliere di Cassazione, delegato dal procuratore generale presso la Corte di Cassazione.
3. Contro le sentenze del Consiglio nazionale forense è ammesso ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione da parte dell'interessato, del PM, e del Consiglio dell'ordine.

#### Art. 35.

##### *(Funzionamento)*

1. Il Consiglio nazionale decide sui ricorsi indicati nell'articolo 34 con la presenza di almeno otto componenti, secondo le norme del codice di procedura civile.
2. Nei procedimenti giurisdizionali si applicano le norme del codice di procedura civile sulla astensione e ricusazione dei giudici. I provvedimenti del Consiglio nazionale forense su impugnazione di delibere dei Consigli distrettuali di disciplina e dei Consigli circondariali hanno natura di sentenza.
3. Il controllo contabile e della gestione è svolto da un collegio di tre revisori dei conti nominato dal Consiglio nazionale, che li sceglie tra gli avvocati iscritti del registro dei revisori; il Consiglio nazionale nomina anche due revisori supplenti.

#### Art. 36.

##### *(Eleggibilità e incompatibilità)*

1. Sono eleggibili al Consiglio nazionale forense gli iscritti all'albo da almeno 15 anni. Risultano eletti coloro che hanno riportato il maggior numero di voti; in caso di parità di voti risulterà eletto il più anziano per iscrizione.
2. Non possono essere eletti coloro che abbiano riportato, nei cinque anni precedenti, condanna anche non definitiva ad una sanzione disciplinare più grave dell'avvertimento.
3. La carica di consigliere nazionale è incompatibile con quella di consigliere dell'ordine e di componente di organi della Cassa nazionale di previdenza forense.
4. L'eletto che viene a trovarsi in condizione di incompatibilità deve optare per uno degli incarichi entro trenta giorni dalla proclamazione; nel caso in cui non vi provveda decade automaticamente dall'incarico assunto in precedenza.

### **Titolo IV**

### **ACCESSO ALLA PROFESSIONE**

#### Capo I

#### RAPPORTI CON L'UNIVERSITÀ

#### Art. 37.

##### *(Corsi di laurea specialistici)*

1. Ferma restando l'autonomia didattica degli atenei e la libertà di insegnamento dei docenti, le facoltà di giurisprudenza delle Università pubbliche e private assicurano il carattere professionalizzante dei propri insegnamenti, promuovendo altresì l'orientamento pratico e casistico degli studi.

#### Art. 38.

##### *(Integrazione dei consigli delle facoltà di giurisprudenza)*

1. Ai fini di cui all'articolo precedente, i consigli delle facoltà di giurisprudenza sono integrati dal presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati nel cui territorio ha sede l'università, o da un avvocato da questi delegato, che partecipa alle sedute convocate per discutere profili applicativi del principio di cui all'articolo 37.

2. Previo parere favorevole del Consiglio nazionale forense e della Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza, i presidenti dei Consigli dell'ordine degli avvocati nel cui territorio non esistono facoltà di giurisprudenza possono partecipare alle sedute del consiglio

della facoltà di giurisprudenza della università viciniore.

Art. 39.

*(Accordi tra università e ordini forensi)*

1. Le università e i Consigli dell'ordine degli avvocati possono stipulare convenzioni-quadro per la disciplina dei rapporti reciproci, anche di carattere finanziario.

2. Il Consiglio Nazionale Forense e la Conferenza dei presidi delle facoltà di giurisprudenza promuovono, anche mediante la stipulazione di apposita convenzione e l'istituzione di un osservatorio permanente congiunto, la piena collaborazione tra le facoltà di giurisprudenza e gli ordini forensi, per il perseguimento dei fini di cui al presente capo.

Capo II  
CORSI DI FORMAZIONE

Sezione I  
Disposizioni generali

Art. 40.

*(Abilitazione alla professione)*

1. L'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato si consegue superando l'esame, al termine di un periodo di formazione costituito dallo svolgimento del tirocinio e dalla contemporanea frequenza di un corso di formazione biennale presso le Scuole forensi o presso le Scuole di specializzazione per le professioni legali.

Art. 41.

*(Norme comuni alle Scuole di specializzazione per le professioni legali e alle Scuole forensi)*

1. Le Scuole di specializzazione per le professioni legali presso le facoltà di giurisprudenza istituite ai sensi dell'art. 17, commi 113 e 114, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e le Scuole forensi istituite presso i Consigli dell'ordine degli avvocati ai sensi e per gli effetti della presente legge tengono i corsi di formazione biennali per l'accesso alla professione di avvocato.

2. I corsi di formazione di cui al precedente comma devono avere un carico didattico equivalente, di 250 ore annue, in modo da consentire al praticante il contemporaneo svolgimento del tirocinio pratico.

3. I diplomi rilasciati a seguito della proficua frequenza dei corsi di formazione di cui al comma 1 hanno il medesimo valore legale.

4. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca, su proposta del Consiglio nazionale forense sono definiti i criteri e le linee guida relative all'organizzazione e al funzionamento dei corsi, con indicazione degli obiettivi formativi e dei contenuti minimi qualificanti, generali e specifici, dei corsi stessi.

5. Il decreto di cui al comma precedente deve prevedere:

a) metodologie didattiche specificamente finalizzate alla formazione dell'avvocato, che valorizzino lo studio del dato casistico, l'affinamento delle tecniche di redazione degli atti e di svolgimento delle attività qualificanti l'esercizio della professione forense, con particolare riferimento alla argomentazione giuridica e alle tecniche di comunicazione e di persuasione, nonché finalizzate ad una buona conoscenza di una lingua straniera;

b) l'affidamento delle docenze a professori universitari di materie giuridiche, avvocati, notai, magistrati, ed esperti di riconosciuta competenza;

c) una prova per l'accesso alla scuola forense o di specializzazione;

d) verifiche periodiche delle capacità, della preparazione teorica e pratica, delle attitudini professionali e delle conoscenze tecniche acquisite dal praticante;

e) un esame conclusivo del biennio identico a livello nazionale, da svolgersi presso la sede della Scuola, e consistente in una prova scritta avente ad oggetto, a scelta del candidato, la redazione di atti giudiziari o la stesura di pareri concernenti il diritto civile e commerciale e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa; in caso di mancato superamento, l'esame finale può essere ripetuto una sola volta; in caso di ulteriore mancato superamento, il candidato è tenuto a frequentare nuovamente il secondo anno di corso di formazione;

f) previsione di una Commissione esaminatrice nominata, per le Scuole forensi, dagli organi direttivi della Scuola e composta di tre membri: un avvocato, che la presiede, un magistrato e un professore universitario;

g) previsione di idonei sostegni economici a beneficio dei laureati privi di mezzi e meritevoli sotto il profilo del curriculum di studi;

h) agevolazioni fiscali per incentivare l'erogazione di provvidenze e liberalità in favore delle scuole, da parte di privati e di enti pubblici.

#### Art. 42.

##### *(Le Scuole forensi)*

1. Le Scuole forensi sono istituite presso i Consigli degli ordini circondariali o distrettuali degli avvocati.

2. Le Scuole forensi sono organizzate e gestite dai Consigli dell'ordine, distrettuali o circondariali, che ne sostengono l'onere, con facoltà di istituire una tassa di iscrizione e di frequenza, e di accedere ai fondi pubblici stanziati a tale effetto nonché a finanziamenti privati.

3. I Consigli dell'ordine degli avvocati limitrofi possono istituire Scuole forensi comuni.

4. I Consigli degli ordini possono stabilire convenzioni con enti pubblici e privati per l'organizzazione e la gestione dei corsi, o affidarne la gestione ad apposita fondazione di diritto privato.

#### Art. 43.

##### *(Accesso alle Scuole forensi)*

1. L'ammissione al corso di formazione presso una Scuola forense è subordinata all'iscrizione nel registro della pratica tenuto dal Consiglio dell'ordine degli avvocati e ad una prova per l'accesso diretta ad accertare la preparazione dei candidati sulle seguenti materie: diritto e procedura civile, diritto e procedura penale, diritto e giustizia amministrativa.

2. Alla prova sono ammessi i laureati in giurisprudenza che abbiano conseguito la laurea magistrale in giurisprudenza o un titolo precedente equiparato.

3. L'esito positivo della prova consente l'ammissione ai corsi di formazione limitatamente al triennio successivo.

4. La commissione per la valutazione della prova è composta da due avvocati, uno dei quali la presiede, designati dai presidenti dei Consigli dell'Ordine tra gli iscritti all'albo da almeno quindici anni; da un magistrato dello stesso distretto con qualifica non inferiore a magistrato di corte di appello, designato dal presidente della corte di appello.

#### Art. 44.

##### *(Organizzazione dei corsi)*

1. Il Consiglio nazionale forense sostiene l'organizzazione dei corsi di formazione delle Scuole forensi da parte dei Consigli dell'ordine predisponendo linee operative e sviluppando servizi e forme di assistenza, con particolare riguardo:

a) alla predisposizione di statuti e di modelli organizzativi per la gestione delle Scuole forensi;

b) alla adozione di protocolli didattici omogenei, quanto alle materie insegnate e alle tecniche di insegnamento;

c) alla formazione di un corpo qualificato di avvocati-docenti da impiegare nelle Scuole forensi.

2. Il Consiglio nazionale forense vigila sul corretto percorso formativo delle Scuole forensi, può richiedere informazioni ai Consigli dell'ordine, effettuare ispezioni e richiedere misure integrative e correttive, anche nominando uno o più commissari, scelti tra gli avvocati con più di venti anni di anzianità anche iscritti in altri ordini, affinché provvedano in sostituzione. Ai commissari spetta il rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno e una indennità giornaliera determinata dal Consiglio nazionale forense. Spese e indennità sono a carico del Consiglio dell'ordine inadempiente.

3. Nei casi più gravi di cattivo funzionamento della Scuola, il Consiglio nazionale forense può proporre al Ministro lo scioglimento del Consiglio dell'Ordine interessato ai sensi dell'art. 33.

4. Per il compimento delle attività di cui al presente articolo, il Consiglio nazionale forense si avvale dei propri organi ed uffici, e può operare anche in collaborazione con le associazioni forensi.

### Capo III IL TIROCINIO

#### Art. 45.

##### *(Modalità di svolgimento del tirocinio)*

1. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per ventiquattro mesi.

2. Il tirocinio si svolge secondo le modalità prescritte da apposito regolamento adottato dal Consiglio nazionale forense, ed è comunque incompatibile con il rapporto di impiego, pubblico o privato, con lo svolgimento di altri tirocini e con l'esercizio di attività di impresa.

3. Il praticante, limitatamente a un semestre, può svolgere il tirocinio anche in altro paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione.

5. Il tirocinio può essere svolto anche presso l'Avvocatura dello Stato e presso gli uffici legali degli enti pubblici.

6. Al tirocinante deve essere riconosciuto un equo compenso per l'attività effettivamente svolta. Tale collaborazione, anche se continuativa e con retribuzione periodica, non dà mai luogo a rapporto di lavoro subordinato.

#### Art. 46.

##### *(Abilitazione al patrocinio sostitutivo)*

1. Trascorso il primo anno di tirocinio, il praticante avvocato può chiedere l'abilitazione al patrocinio sostitutivo, previo impegno solenne di osservare i doveri professionali assunto davanti al Consiglio dell'ordine.

2. L'abilitazione consente l'esercizio del patrocinio in ambito civile avanti i giudici di pace, nell'ambito del circondario del tribunale ove ha sede l'ordine presso cui il praticante è iscritto e l'esercizio dell'attività stragiudiziale e di consulenza legale; in ambito penale nei procedimenti che in base alle norme vigenti anteriormente alla legge 16 luglio 1997, n. 254, rientravano nella competenza del pretore, ugualmente all'interno del circondario del tribunale di iscrizione.

3. Tali attività possono essere esercitate soltanto su espressa delega scritta, sotto il controllo e la responsabilità dell'avvocato.

4. L'abilitazione non può durare per un periodo superiore a quattro anni, decorrente in ogni caso dal primo giorno successivo al compimento del secondo semestre di pratica.

5. Si applicano al praticante abilitato le norme sull'incompatibilità previste nell'art. 17.

#### Art. 47.

##### *(Doveri dell'avvocato)*

1. Gli avvocati sono tenuti ad assicurare che la pratica si svolga in modo proficuo e dignitoso, ad istruire i praticanti, a dar loro la consapevolezza del ruolo del difensore nel processo e nella società; debbono rilasciare al termine del periodo l'attestazione del compiuto tirocinio.

2. È possibile svolgere la pratica forense esclusivamente sotto la vigilanza di un avvocato iscritto nell'albo da almeno sei anni.

3. Ciascun avvocato può assumere sotto la propria vigilanza un numero di praticanti non superiore a due.

4. Dietro specifica richiesta dell'avvocato, il Consiglio dell'ordine degli avvocati può deliberare di concedere una deroga al disposto di cui al comma precedente, tenuto conto delle modalità di svolgimento dell'attività professionale, dell'organizzazione dello studio legale, della quantità e qualità delle questioni trattate, e comunque nel pieno rispetto dei doveri di cui al precedente comma 1.

5. La violazione da parte dell'avvocato delle norme di cui al presente articolo costituisce illecito disciplinare.

#### Art. 48.

##### *(Cancellazione dal registro)*

1. La cancellazione dal registro dei praticanti è deliberata, osservata la procedura prevista nei commi 10 e 11 dell'art. 15, nei casi seguenti:

- a) se il tirocinio è stato interrotto senza giustificato motivo, per oltre sei mesi; è in ogni caso giustificata l'interruzione per maternità;
- a) al compimento del quarantesimo anno di età;
- b) decorso il termine massimo per l'esercizio del patrocinio sostitutivo di cui all'articolo precedente;
- c) nei casi previsti per la cancellazione dall'albo di avvocato, in quanto compatibili.

#### Art. 49.

##### *(Frequenza di uffici giudiziari)*

1. Il tirocinio può svolgersi, per non più di dodici mesi, presso uffici giudiziari. Il periodo di frequenza degli uffici giudiziari deve assicurare al praticante un'adeguata formazione sullo svolgimento della funzione giurisdizionale. L'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari è disciplinata da apposito regolamento da emanarsi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, da parte del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio Nazionale Forense.

#### Art. 50.

##### *(Certificato di compiuto tirocinio)*

1. Il certificato di compiuta pratica, rilasciato dal Consiglio dell'ordine presso il quale è completato il biennio di pratica, consente il sostenimento dell'esame di abilitazione per le tre sessioni immediatamente successive.

### Capo IV

#### L'ESAME DI ABILITAZIONE

#### Art. 51.

##### *(Esame di abilitazione)*

1. L'esame può essere sostenuto soltanto da coloro che hanno effettuato il tirocinio pratico e conseguito il diploma rilasciato dalle Scuole, e che non abbiano compiuto gli anni cinquanta alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di

partecipazione<sup>2</sup>.

2. L'esame consiste nella risoluzione di un caso giuridico pratico, in materia di diritto e procedura civile, o di diritto e procedura penale, o di diritto e giustizia amministrativa, con la redazione degli atti ritenuti dal candidato necessari e conseguenti, utilizzando esclusivamente raccolte di atti normativi.

3. Il caso giuridico pratico oggetto di esame può presentare carattere di interdisciplinarietà;

4. I risultati verranno poi discussi con la commissione esaminatrice, che valuterà l' idoneità del candidato, al quale sarà richiesto di illustrare e motivare le proprie scelte difensive, e di dimostrare altresì una buona conoscenza dell'ordinamento e della deontologia forensi.

5. Le prove sono valutate tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) chiarezza, logicità e rigore metodologico dell'esposizione;
- b) dimostrazione della concreta capacità di soluzione di specifici problemi giuridici;
- c) dimostrazione della conoscenza dei fondamenti teorici degli istituti giuridici trattati;
- d) dimostrazione della capacità di cogliere eventuali profili di interdisciplinarietà;
- e) dimostrazione della conoscenza delle tecniche di persuasione e argomentazione.

#### Art. 52.

##### Sede di esame

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è indetto nelle sedi di Corte d'appello con decreto del Ministro della giustizia entro il mese di ottobre di ogni anno.

2. Nel decreto è stabilito il termine per la presentazione delle domande di ammissione all'esame.

3. Il certificato di compiuta pratica viene rilasciato dal Consiglio dell'ordine che ha vigilato sul corretto esercizio del tirocinio.

4. Il Consiglio dell'ordine può consentire al praticante di trasferire la propria iscrizione presso l'apposito registro tenuto da altro Consiglio dell'ordine, per documentate ragioni.

Il Consiglio dell'ordine delibera sulla richiesta.

Contro il rigetto della istanza di trasferimento è ammesso ricorso al Consiglio nazionale forense.

5. In caso di trasferimento del praticante il Consiglio dell'ordine di provenienza certifica l'avvenuto accertamento sui precedenti semestri e, ove il prescritto periodo di pratica risulti completato, rilascia il certificato di compiuta pratica.

6. La sede di esame è determinata in base al luogo ove il praticante ha svolto il maggior numero di semestri di pratica.

7. Allorquando il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più Consigli dell'ordine, l'indicazione di cui al comma precedente è determinata in base al luogo di svolgimento del primo semestre di pratica.

#### Art. 53.

##### (La commissione esaminatrice)

1. La commissione esaminatrice nominata dal Ministro della giustizia su proposta del Consiglio nazionale forense, è composta da cinque membri effettivi e cinque supplenti, dei quali tre effettivi e tre supplenti sono avvocati designati dal Consiglio nazionale forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio avanti alle giurisdizioni superiori, uno dei quali la presiede; un effettivo e un supplente magistrato con qualifica non inferiore a quella di magistrato di corte d'appello, un effettivo e un supplente professore universitario o ricercatore confermato in materie giuridiche.

2. Con il medesimo decreto, presso ogni sede di Corte d'appello, è nominata una sottocommissione avente composizione identica alla commissione di cui al comma che precede.

3. Non possono essere designati avvocati che siano membri dei Consigli dell'ordine o componenti del consiglio di amministrazione o del comitato dei delegati della Cassa nazionale di previdenza forense e del Consiglio nazionale forense.

4. Gli avvocati componenti della Commissione non possono candidarsi ai rispettivi consigli dell'ordine ed alla carica di rappresentanti della Cassa nazionale di previdenza forense e del Consiglio nazionale forense alle elezioni immediatamente successive all'incarico ricoperto.

5. Presso ogni Corte d'appello, ove il numero dei candidati lo richieda, possono essere formate con lo stesso criterio ulteriori sottocommissioni per gruppi sino a trecento candidati.

6. Esercitano le funzioni di segretario alle dirette dipendenze del Presidente, uno o più

---

<sup>2</sup> Cfr. art. 1, comma 3, lett. b), legge 6 agosto 1926, n. 1365 (norme per il conferimento dei posti notarili), così come modificata dall'art. 13, d. lgs. 24 aprile 2006, n. 166.

funzionari distaccati dal Ministero della giustizia.

## CAPO V DISPOSIZIONI TRANSITORIE

### Articolo 54. (Periodo transitorio)

1. Fino al quinto anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato può essere conseguita anche superando l'esame di cui al successivo articolo, al termine di un periodo di tirocinio pratico di due anni, condotto secondo le modalità sopraindicate, senza avere frequentato un corso di formazione presso le scuole forensi o di specializzazione istituite ai sensi della legge 15 maggio 1997, n. 127.
2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato una volta sola, per altri due anni.
3. Alla proroga si provvede con decreto del Ministro della giustizia, previo parere del Consiglio nazionale forense.

### Articolo 55. (Esame per i praticanti non diplomati presso le Scuole)

1. L'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato è indetto nelle sedi di Corte d'appello con il medesimo decreto.
2. Nel decreto sono stabiliti i giorni nei quali hanno luogo le prove scritte. Il decreto può prevedere una preselezione dei candidati realizzata anche attraverso la risposta a questionari appositamente formulati, e corretti per il tramite di procedure informatizzate.
3. La sede di esame si individua ai sensi e per gli effetti delle disposizioni precedenti.
4. L'esame ha luogo contemporaneamente in tutte le sedi, e consiste:
  - a) in tre prove scritte su temi aventi ad oggetto la redazione di atti giudiziari o pareri concernenti il diritto e la procedura civile, il diritto e la procedura penale, il diritto e la giustizia amministrativa;
  - b) in una prova orale consistente nella illustrazione delle prove scritte e in una breve discussione sulla conoscenza dell'ordinamento e della deontologia forense, e su questioni pratiche relative ad almeno cinque delle seguenti materie, a scelta del candidato: diritto civile, procedura civile, diritto penale, procedura penale, diritto amministrativo, diritto processuale amministrativo, diritto costituzionale, diritto tributario, diritto internazionale e diritto comunitario.
5. I temi sono sorteggiati in una rosa formulata dal Ministro della giustizia.
6. I temi sono formulati in modo che il candidato possa dimostrare, oltre alla conoscenza dei principi, anche la sua attitudine alla trattazione di questioni attinenti a fattispecie concrete, e sono valutati dalla Commissione e dalle sottocommissioni secondo i criteri indicati all'art. 55, co. 5.
7. Il superamento delle prove scritte costituisce titolo per l'ammissione alle prove orali.

## **Titolo V IL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE**

### Capo I REGOLE GENERALI

#### Art. 56. (Esercizio dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare è promossa dal Consiglio Istruttore Distrettuale di disciplina del distretto in cui è iscritto l'incolpato o è commesso il fatto. A tal fine i Consigli dell'Ordine territoriale trasmettono senza ritardo al Consiglio Istruttore Distrettuale di disciplina ogni segnalazione ad essi pervenuta ovvero rilevata d'ufficio.
2. Il presidente del Consiglio Istruttore Distrettuale, provveduto senza ritardo ad iscrivere in apposito registro riservato la notizia dell'illecito ed il nome dell'incolpato, richiede

al Consiglio Istruttore Distrettuale stesso l'archiviazione nel caso di manifesta infondatezza; della eventuale archiviazione viene data comunicazione al Consiglio dell'Ordine di appartenenza del destinatario dell'esposto.

3. Qualora il Consiglio Istruttore Distrettuale non ritenga di disporre l'archiviazione ed in ogni altro caso il presidente incarica un consigliere di comunicare immediatamente all'iscritto la notizia dell'apertura del procedimento, di richiedergli ogni utile elemento di valutazione e di svolgere le opportune indagini.

4. Le indagini devono concludersi entro il termine di tre mesi, ed all'esito il consigliere incaricato deve riferire al Consiglio Istruttore Distrettuale di disciplina, il quale può archiviare il procedimento, ovvero deliberare supplemento di istruttoria in caso di particolare complessità per periodo comunque non superiore ad ulteriori sei mesi, ovvero formulare il capo di incolpazione.

5. L'autorità giudiziaria è tenuta a dare comunicazione al Consiglio Istruttore Distrettuale di disciplina competente a norma del comma 1 dell'esercizio dell'azione penale nei confronti di un iscritto, nonché degli sviluppi processuali successivi.

6. Nel caso di segnalazioni relative a componenti dei Consigli dell'Ordine del distretto e del Consiglio Istruttore Distrettuale di disciplina ed in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza appartiene al Consiglio distrettuale di disciplina della Corte di Appello individuata ai sensi dell'art. 11 c.p.p..

7. L'esponente può avere accesso agli atti e ai documenti nel corso del procedimento disciplinare, qualora dimostri l'esistenza di uno specifico interesse personale e concreto, per la tutela di situazioni giuridiche rilevanti e sempre fermo il limite del rispetto del diritto alla riservatezza, per i casi in cui l'accesso concerne atti o documenti che riguardino la vita privata o la riservatezza di persone, fisiche o giuridiche, di enti, di imprese o associazioni.

8. L'esponente, fermo il limite del diritto alla riservatezza, ha sempre diritto di accesso agli atti e ai documenti al termine del procedimento disciplinare ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 69 comma 2.

#### Art. 57.

##### (Consiglio Istruttore Distrettuale di disciplina)

1. Il Consiglio Istruttore distrettuale di disciplina è composto da avvocati nominati dai Consigli dell'Ordine del distretto ed ha durata quadriennale.

2. A tale fine ogni Consiglio dell'Ordine indica:

a) .... avvocati, nei distretti con più di ventimila iscritti;

b) .... avvocati, nei distretti con meno di ventimila iscritti.

3. Il Consiglio Istruttore distrettuale di disciplina viene convocato per la prima volta dal Presidente del Consiglio dell'Ordine che ha sede presso la Corte di Appello, entro trenta giorni dalla ricezione dell'ultima comunicazione di nomina da parte dei Consigli dell'ordine circondariali. In tale prima seduta, presieduta dal componente di maggiore anzianità di iscrizione all'Albo, esso elegge il presidente e il segretario tra i propri componenti.

4. La carica di componente del Consiglio Istruttore distrettuale di disciplina, è incompatibile con quella di consigliere dell'Ordine circondariale, anche per il triennio successivo alla cessazione delle funzioni, e non può essere conferita per più di due mandati successivi.

5. Il Consiglio Istruttore distrettuale di disciplina siede presso il Consiglio dell'ordine circondariale ove ha sede la corte d'appello.

6. Alla trattazione dei singoli procedimenti non possono partecipare i componenti del Consiglio Istruttore distrettuale di disciplina indicati dal Consiglio dell'Ordine di appartenenza dell'incolpato.

7. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del consiglio. Nel caso di assenza del presidente le sue funzioni vengono svolte dal componente più anziano per iscrizione all'albo. Le deliberazioni vengono assunte a maggioranza dei presenti. Nel caso di parità prevale il voto del presidente o di colui che ne fa le funzioni.

8. Le spese dei Consigli Istruttori Distrettuali di disciplina sono sostenute dai Consigli dell'Ordine del distretto in proporzione agli iscritti all'albo ordinario. I consiglieri hanno diritto al rimborso delle spese di viaggio e di soggiorno per le trasferte compiute in adempimento di ogni compito ad essi affidato.

9. Il Consiglio Nazionale Forense adotta un apposito regolamento per il funzionamento e l'organizzazione, sentiti gli ordini circondariali.

ART. 58.

(Procedimento disciplinare)

1. Il procedimento è regolato dai seguenti principi:

- a) l'apertura del procedimento deve essere preceduta dalla formulazione da parte del Consiglio Istruttore Distrettuale competente secondo i criteri i cui alla lettera b) dell'addebito e dalla contestuale richiesta di giudizio disciplinare rivolta al consiglio dell'ordine competente e da questo notificata all'incolpato;
- b) per il procedimento disciplinare è competente il Consiglio dell'Ordine territoriale presso il quale è iscritto l'incolpato o quello del luogo in cui è stato commesso il fatto; in ogni caso si applica il principio della prevenzione;
- c) per i procedimenti relativi a componenti dei Consigli dell'Ordine del distretto e del Consiglio I-struttore distrettuale di disciplina ed in ogni altro caso di incompatibilità, la competenza appartiene al Consiglio dell'Ordine incardinato presso la sede della Corte di Appello individuata ai sensi dell'art. 11 c.p.p.;
- d) il presidente del Consiglio dell'ordine competente, ricevuta la richiesta di giudizio, nomina un relatore e fissa all'incolpato termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento per la produzione al Consiglio dell'Ordine di nuova documentazione o di nuove deduzioni difensive; de-corso tale termine, il Consiglio dell'Ordine qualora risulti evidente l'estraneità dell'incolpato agli addebiti contestati provvede all'archiviazione;
- e) qualora non sussista tale evidenza o sia opportuno svolgere approfondimento dibattimentale, il Collegio, a mezzo del Presidente, fissa l'udienza per la trattazione del procedimento disciplinare;
- f) nel caso in cui il Consiglio dell'Ordine disponga l'archiviazione, di tale provvedimento viene data comunicazione oltrechè all'incolpato, anche al Consiglio Istruttore Distrettuale di disciplina che ha formulato l'incolpazione il quale, qualora ne ravvisi la necessità, dispone che si proceda al di-battimento e trasmette a tal fine gli atti al Consiglio dell'Ordine incardinato presso la sede della Corte di Appello individuata ai sensi dell'art. 11 c.p.p.;
- g) la convocazione è notificata all'incolpato almeno trenta giorni prima della udienza;
- h) l'incolpato ha facoltà di farsi difendere da un avvocato, di essere sentito, di indicare specifica-tamente, dieci giorni liberi prima della udienza, i mezzi di prova di cui intende avvalersi ed, in particolare, i documenti che offre in comunicazione;
- i) il collegio in qualsiasi momento può disporre d'ufficio l'ammissione di ogni mezzo di prova, chiedere informazioni e raccogliere osservazioni sia scritte che orali; esaurita la fase istruttoria del dibattimento, ne dichiara la chiusura e ordina procedersi alla discussione; l'incolpato ha diritto di rilasciare dichiarazioni in qualsiasi momento e può chiedere di essere sottoposto ad esame;
- j) qualora nel corso del procedimento emerga che i fatti così come descritti e contestati all'incolpato possano integrare violazione di norme o di principi deontologici non indicati nel capo di incolpa-zione, il collegio provvede alla integrazione o modifica della contestazione all'incolpato. Quest'ultimo ha diritto di essere sentito e di indicare specificatamente, entro venti giorni dalla contestazione, le proprie difese e gli ulteriori mezzi di prova di cui intende avvalersi e i nuovi do-cumenti che offre in comunicazione. Qualora invece emergano fatti nuovi il collegio ne trasmette notizia al Consiglio Istruttore distrettuale di disciplina competente;
- k) il collegio, assunti i mezzi di prova ritenuti necessari ed esaurita la discussione, decide il pro-scioglimento o l'applicazione di una sanzione, dando immediata lettura del dispositivo;
- l) il collegio indica un termine, non superiore a giorni quarantacinque, per il deposito della moti-vazione; in casi particolari il termine può essere aumentato sino a sessanta giorni; l'avvenuto deposito è comunicato all'incolpato, al procuratore generale della repubblica del di-stretto, al Procuratore della Repubblica ove ha sede il Consiglio dell'ordine competente, al Con-siglio Istruttore Distrettuale di disciplina che aveva formulato la richiesta di giudizio e all'esponente.

3. Si osservano le norme codice di procedura civile in quanto applicabili.

Art. 59.

(Applicazione della sanzione disciplinare su richiesta)

1. Sino a dieci giorni prima della data fissata per l'udienza dibattimentale l'incolpato può formulare al Consiglio dell'Ordine territoriale competente per il dibattimento richiesta motivata di applicazione di sanzione disciplinare, nella specie e nella misura espressamente indicata; tale facoltà è riferita alle sanzioni dell'avvertimento, della censura e della

sospensione

2. La richiesta deve essere preventivamente concordata con il Consiglio Istruttore Distrettuale di disciplina che ha formulato il capo di incolpazione.
3. Se il Consiglio dell'Ordine territoriale accoglie l'istanza formulata emette decisione sommariamente motivata. La decisione così resa non è impugnabile.
4. Se il Consiglio dell'Ordine territoriale non accoglie la richiesta di applicazione della sanzione disciplina-re, dichiara la propria incompatibilità a trattare ed a decidere il promosso procedimento disciplinare e tra-smette gli atti, per il giudizio, al Consiglio dell'Ordine incardinato presso la sede della Corte di Appello individuata ai sensi dell'art.11 c.p.p..

#### Art. 60.

(Prescrizione dell'azione disciplinare)

1. L'azione disciplinare si prescrive nel termine di cinque anni dal fatto.
2. Il corso della prescrizione è interrotto dalla comunicazione della delibera di apertura del procedimento disciplinare, dalla notifica della decisione del consiglio dell'ordine e dalla sentenza del consiglio nazionale forense.
3. Nel corso della eventuale sospensione del procedimento, rimane altresì sospeso il decorso della pre-scrizione

#### ART. 61.

(Contenuto della decisione).

1. Con la decisione che definisce il procedimento disciplinare possono essere deliberati:
  - a) il proscioglimento, con la formula « non esservi luogo a provvedimento disciplinare»;
  - b) il richiamo verbale, non avente carattere di sanzione disciplinare, nei casi di infrazioni lievi e scusabili;
  - c) l'irrogazione di una delle seguenti sanzioni disciplinari: avvertimento, censura, sospensione dall'esercizio della professione da un mese a tre anni, radiazione.

#### ART. 62.

(Sanzioni).

1. L'avvertimento può essere deliberato quando il fatto contestato non è grave e vi è motivo di ritenere che l'incolpato non commetta altre infrazioni. L'avvertimento consiste nell'informare l'incolpato che la sua condotta non è stata conforme al codice deontologico alle norme di legge, con invito ad astenersi dal compiere altre infrazioni.
2. La censura consiste nel biasimo formale e si applica quando la gravità dell'infrazione, il grado di responsabilità, i precedenti dell'incolpato e il suo comportamento successivo al fatto inducono a ritenere che egli non incorrerà in un'altra infrazione.
3. La sospensione consiste nell'esclusione temporanea dall'esercizio della professione o dal praticantato e si applica per infrazioni consistenti in comportamenti e di responsabilità gravi o quando non sussistono le condizioni per irrogare la sola sanzione della censura.
4. La radiazione consiste nell'esclusione definitiva dall'albo, elenco o registro e impedisce l'iscrizione a qualsiasi altro albo, elenco o registro, salvo quanto stabilito nell'articolo 68, ultimo comma. La radiazione è inflitta per violazioni molto gravi, che rendono incompatibile la permanenza nell'albo dell'incolpato.
5. Nella determinazione della sanzione si deve tenere conto dell'eventuale reiterazione di comportamenti illeciti.

#### ART. 63.

(Rapporti con il processo penale).

1. Il procedimento disciplinare si svolge ed è definito con procedura e con valutazioni autonome rispetto al processo penale avente per oggetto i medesimi fatti.
2. Se, agli effetti della decisione, è indispensabile acquisire atti e notizie appartenenti al processo penale, il procedimento disciplinare può essere a tale scopo sospeso a tempo determinato. Durante il decorso della sospensione non decorre il termine di prescrizione.
3. Se dai fatti oggetto del procedimento disciplinare emergono estremi di un reato procedibile d'ufficio, l'organo procedente ne informa l'autorità giudiziaria.

4. La durata della pena accessoria dell'interdizione dalla professione inflitta all'avvocato dall'autorità giudiziaria è computata in quella della corrispondente sanzione disciplinare della sospensione dalla professione.

ART. 64.  
(Riapertura del procedimento).

1. Il procedimento disciplinare, concluso con provvedimento definitivo, è riaperto:
  - a) se è stata inflitta una sanzione disciplinare e, per gli stessi fatti, l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di assoluzione perché il fatto non sussiste o perché l'incolpato non lo ha commesso. In tale caso, il procedimento è riaperto e deve essere pronunciato il proscioglimento anche in sede disciplinare;
  - b) se è stato pronunciato il proscioglimento e l'autorità giudiziaria ha emesso sentenza di condanna per reato non colposo fondata su fatti rilevanti per l'accertamento della responsabilità disciplinare, che il consiglio distrettuale di disciplina non ha potuto valutare. In tale caso, i nuovi fatti sono liberamente valutati nel procedimento disciplinare riaperto.
2. La riapertura del procedimento disciplinare avviene a richiesta dell'interessato o d'ufficio con le forme del procedimento ordinario.
3. Per la riapertura del procedimento e per i provvedimenti conseguenti è competente il consiglio distrettuale di disciplina che ha emesso la decisione.

ART. 65.  
(Divieto di cancellazione).

1. Durante lo svolgimento del procedimento, a decorrere dal giorno dell'invio degli atti al consiglio istruttore distrettuale di disciplina, non può essere deliberata la cancellazione dall'albo, né essere accolta la richiesta di trasferimento.

ART. 66.  
(Sospensione cautelare).

1. La sospensione cautelare dall'esercizio della professione o del tirocinio può essere deliberata dal consiglio dell'ordine competente per il procedimento, previa audizione, nei seguenti casi: applicazione di misura cautelare detentiva o interdittiva irrogata in sede penale e non impugnata o confermata in sede di riesame o di appello; pena accessoria di cui all'articolo 35 del codice penale, anche se è stata disposta la sospensione condizionale della pena, comminata con la sentenza penale di primo grado; applicazione di misura di sicurezza detentiva; condanna in primo grado per i reati previsti negli articoli 372, 374, 377, 378, 381, 640, 646, se commessi nell'ambito dell'esercizio della professione o del tirocinio, 244, 648-bis e 648-ter del codice penale; condanna a pena detentiva non inferiore a tre anni.
2. La sospensione cautelare può essere irrogata per un periodo non superiore a due anni ed è esecutiva dalla data della notifica all'interessato.
3. La sospensione cautelare perde efficacia qualora, nel termine di sei mesi dalla sua irrogazione, il consiglio distrettuale di disciplina non deliberi il provvedimento sanzionatorio.
4. La sospensione cautelare perde altresì efficacia se il consiglio distrettuale di disciplina delibera non esservi luogo a provvedimento disciplinare, ovvero dispone l'irrogazione dell'avvertimento o della censura.
5. La sospensione cautelare può essere revocata o modificata nella sua durata, d'ufficio o su istanza di parte, qualora, anche per circostanze sopravvenute, non appaia adeguata ai fatti commessi.
6. Contro la sospensione cautelare, l'interessato può proporre ricorso davanti al Consiglio nazionale forense nel termine di venti giorni dall'avvenuta notifica nei modi previsti per l'impugnazione dei provvedimenti disciplinari.

ART. 67.  
(Impugnazioni).

1. Avverso la decisione del consiglio dell'ordine è ammesso ricorso al Consiglio nazionale forense da parte dell'incolpato, nel caso di affermazione di responsabilità, e, per ogni decisione, da parte del procuratore della Repubblica nonché, relativamente alla decisione di proscioglimento od alla quantificazione della pena, da

parte del Consiglio Istruttore Distrettuale di disciplina che aveva formulato la richiesta di giudizio.

2. L' esponente ha facoltà di presentare al procuratore generale ed al consiglio istruttore di-strettuale di disciplina competente richiesta motivata di impugnazione della decisione di proscioglimento.
3. Il ricorso si propone con atto scritto da depositarsi alla segreteria del Consiglio dell'Ordine che ha pronunciato la decisione, che provvede al rilascio della relativa certificazione, nel termine di giorni trenta dalla notifica dell'avviso di deposito della motivazione.
4. Nel ricorso, a pena di inammissibilità, sono indicati il provvedimento impugnato e la data del medesimo ed enunciati i capi o i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione, i motivi con l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che li sorreggono, le conclusioni e le richieste.
5. Il Presidente del Consiglio Nazionale assegna il ricorso ad un consigliere istruttore.
6. I ricorsi hanno effetto sospensivo salvo quelli relativi alle pronunce riguardanti la sospensione cautelare.
7. Si osservano le norme regolamentari emanate dal Consiglio e, in quanto applicabili, quelle relative al giudizio civile dinanzi alla Corte di Appello; le funzioni requirenti sono svolte dal procuratore generale della Corte di cassazione o da un suo sostituto.
8. In ogni caso di impugnazione da parte dell'incolpato, il Consiglio Nazionale Forense può irrogare una sanzione disciplinare più grave di quella comminata dal consiglio territoriale.
9. Si applicano, per quanto non specificato nel presente articolo, per il procedimento davanti al Consiglio nazionale forense, gli articoli 59 e 65 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
10. Avverso la sentenza del Consiglio nazionale forense può essere proposto ricorso alle sezioni unite civili della Corte di cassazione, dall'incolpato, dal pubblico ministero e dal procuratore generale della corte d'appello. Il ricorso non ha effetto sospensivo. Si applicano, per quanto non stabilito dal presente articolo, l'articolo 56 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, e gli articoli 66, 67 e 68 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37.
11. Avverso la decisione del Consiglio nazionale forense può essere proposto ricorso, che non ha effetto sospensivo, alle sezioni unite civili della Corte di Cassazione, a norma del codice di procedura civile.
12. È fatta salva la possibilità del giudizio di revocazione disciplinato dal codice di procedura civile.

#### ART. 68.

(Esecuzione).

1. La decisione emessa dal consiglio dell'ordine non impugnata, quella emessa ai sensi dell'art. 62 e la sentenza del Consiglio nazionale forense sono immediatamente esecutive.
2. Le sospensioni e le radiazioni decorrono dalla scadenza del termine dell'impugnazione, per le decisioni del consiglio dell'ordine, o dal giorno successivo alla notifica della sentenza del Consiglio nazionale forense all'incolpato. L'incolpato è tenuto ad astenersi dall'esercizio della professione o del tirocinio senza necessità di alcun ulteriore avviso.
3. Per l'esecuzione della sanzione è competente il consiglio dell'ordine al cui albo o registro è iscritto l'incolpato.
4. Alla notificazione della sentenza del Consiglio nazionale forense è delegato il Consiglio dell'Ordine nel cui albo o registro è iscritto l'incolpato. A tal fine il Consiglio nazionale forense fa pervenire al Consiglio competente alla notifica le copie della sentenza in originale, il Consiglio deve provvedere alla notifica con immediatezza. Copia della sentenza è altresì inviata al Consiglio dell'Ordine che abbia pronunciato la decisione, se diverso da quello di iscrizione.
5. Il presidente del Consiglio dell'ordine delegato alla notifica, una volta perfezionata, verifica la data della notifica stessa all'incolpato e gli invia, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, una comunicazione nella quale indica la decorrenza finale della esecuzione della sanzione. Nel caso in cui sia inflitta la sospensione, la radiazione o la sospensione cautelare, di esse è data comunicazione senza indugio ai capi degli uffici giudiziari del distretto ove ha sede il consiglio dell'ordine competente per l'esecuzione, ai presidenti dei consigli dell'ordine.
6. Copia della comunicazione è affissa presso gli uffici del consiglio dell'ordine competente

per l'esecuzione.

7. Quando la decisione che commina una sanzione disciplinare ovvero pronuncia il proscioglimento è divenuta definitiva e riguarda un iscritto di altro ordine, il consigliere segretario ne dà comunicazione all'ordine di appartenenza, trasmettendo copia della decisione.

8. Qualora sia stata irrogata la sanzione della sospensione a carico di un iscritto, al quale per il medesimo fatto è stata comminata la sospensione cautelare, il consiglio dell'ordine determina d'ufficio senza ritardo la durata della sospensione, detraendo il periodo di sospensione cautelare già scontato.

9. Nei casi previsti dai commi 7 e 8, l'estratto della delibera contenente il termine finale della sanzione è immediatamente notificato all'interessato e comunicato ai soggetti di cui al comma 5.

10. Il professionista radiato può chiedere di essere nuovamente iscritto decorsi cinque anni dall'esecutività del provvedimento sanzionatorio, ma non oltre un anno successivamente alla scadenza di tale termine.

## **Titolo VI DELEGA AL GOVERNO**

### Art. 69.

#### *(Delega al Governo per il Testo unico)*

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro ventiquattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sentito il Consiglio nazionale forense, uno o più decreti legislativi contenenti un testo unico di riordino delle disposizioni vigenti in materia, attenendosi ai principi e criteri direttivi della presente legge e dei seguenti:

a) accertare la vigenza attuale delle singole norme, indicare quelle abrogate, anche implicitamente, per incompatibilità da successive disposizioni, e quelle che, pur non inserite nel testo unico, restano in vigore; allegare al testo unico l'elenco delle disposizioni, benché non richiamate, che sono comunque abrogate;

b) procedere al coordinamento del testo delle disposizioni vigenti apportando, nei limiti di tale coordinamento, le modificazioni necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della disciplina, anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio normativo.

2. Al fine di consentire una contestuale compilazione delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti la professione di avvocato, il Governo è autorizzato, nella adozione del testo unico, ad inserire in esso, con adeguata evidenziazione, le norme sia legislative sia regolamentari vigenti.

### Art. 70.

#### *(Disposizioni transitorie)*

1. In attesa della approvazione dei regolamenti previsti in questa legge, si applicano, se necessario e in quanto applicabili, le norme vigenti non abrogate, anche se non richiamate.
2. Gli avvocati iscritti in albi alla data di entrata in vigore della presente legge, per cui sussistano incompatibilità o che non siano in possesso dei requisiti previsti in modo innovativo dalla presente legge, hanno l'obbligo, pena la cancellazione dall'albo, di adeguarsi alle nuove disposizioni entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. 1. Sono prorogati fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge il Consiglio nazionale e locali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge<sup>3</sup>.
4. 2. È data facoltà ai Consigli locali di indire nuove elezioni alla scadenza naturale del

---

<sup>3</sup> Si tratta di una disposizione analoga a quella utilizzata dal legislatore in sede di varo del nuovo ordinamento della professione di dottore commercialista ed esperto contabile (cfr. art. 74, D. lgs. n. 139/2005). La proroga fino al 31 dicembre del secondo anno successivo consentirebbe al CNF di esprimere il parere sul testo unico di cui all'art. 77 nella medesima composizione.

mandato. In ogni caso, gli organi eletti decadranno alla data del 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui entra in vigore la presente legge.